



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto d'Istruzione Superiore "GAETANO DE SANCTIS"
00189 Roma – Via Cassia, 931 – ☎ 0630360402 ☎ 0630361171
28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod.Mecc. RMIS06200B
con sezioni associate: RMPC060201P - RMPS06201T - ROMA
✉ RMIS06200B@istruzione.it 🌐 <http://www.liceodesanctisroma.gov.it>

Regolamento per l'uso di cellulari e dispositivi mobili

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro che utilizzano il proprio dispositivo mobile all'interno dell'istituto a scopi didattici. Si distinguono due ambiti d'uso principali:
 - a) uso del telefono cellulare per chiamate, chat, whatsapp, altre forme di messaggistica;
 - b) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli *smartphone* (foto, video, varie applicazioni, ricerca e navigazione, comuni anche a *tablet* e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

Art. 2 – Uso del telefono cellulare

1. Per quanto riguarda l'ambito di cui alla lettera a) dell'art. 1, si dà puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007): pertanto l'uso del cellulare **non è consentito** per ricevere/effettuare **chiamate, SMS** o altro tipo di messaggistica, giocare.
2. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso può essere consentito, se autorizzato dal docente, al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.
3. La **comunicazione con le famiglie**, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il **telefono della scuola**. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.
4. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.
5. Gli studenti sono tenuti **a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto dall'art. 3**. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione. Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui al presente articolo sono sanzionate secondo il regolamento d'Istituto.

Art. 3 – Utilizzo per finalità educative e didattiche

1. L'utilizzo che riguarda l'ambito di cui alla lettera b) (altre funzioni, tipiche degli *smartphone* - foto, video, varie applicazioni, ricerca e navigazione - comuni anche a *tablet* e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica) risponde ad esigenze relative ad attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici. Queste attività sono pensate per favorire negli alunni l'acquisizione di **competenze digitali**, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.
2. L'uso di *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è consentito, ma **unicamente su indicazione del docente**, con **esclusiva finalità didattica**, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.
3. **In nessun caso** le riprese potranno essere eseguite di nascosto, **senza il consenso dell'insegnante**. Tenendo conto delle recenti indicazioni del Garante della privacy ("*La scuola a prova di privacy*" anno 2016), la registrazione delle lezioni sarà possibile solo per usi strettamente personali e previa autorizzazione del docente. La **diffusione** di contenuti è inoltre sempre **subordinata** al consenso da

parte delle persone ritratte/riprese, se maggiorenni e dei genitori per gli alunni minorenni (il modello di liberatoria è disponibile sul sito della scuola).

4. **In tutti gli altri casi resta rigorosamente vietato.** Ogni atto di cyberbullismo sarà punito con le massime sanzioni irrogabili a norma delle vigenti disposizioni, fatte salve in ogni caso le ulteriori azioni previste dall'ordinamento civile e penale.
5. In particolari casi, i consigli di classe o il dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni d'uso, sia individuali che collettive, sempre con l'intento di ricondurre le sanzioni in ambito educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare i dispositivi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l'intera classe).
6. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Art. 4 – Utilizzo dei dispositivi elettronici

1. Si fa espresso divieto di “utilizzo delle fotocamere, delle videocamere e dei registratori vocali inseriti all'interno dei cellulari...” come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 27548 del 17/12/07. Il trasgressore consegnerà il cellulare o altro dispositivo elettronico al docente e al Dirigente Scolastico o suo delegato di sede che provvederà a restituirlo, con nota disciplinare, al termine lezioni allo studente maggiorenne o al genitore del minorenne. In caso di recidiva verranno applicate le sanzioni disciplinari previste.
2. Specifiche disposizioni del Dirigente scolastico regolamentano l'uso del PC in classe per il registro elettronico e l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie informatiche per la didattica ed in particolare l'accesso alla rete internet.
3. Lo studente potrà utilizzare i tablet/altri dispositivi durante le ore di lezione, solamente per usi e scopi didattici, così come indicato dagli insegnanti. Sarà personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del tablet/altri dispositivi.
4. Lo studente, a casa, dovrà mettere in carica il tablet/altro dispositivo in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.
5. Lo studente a scuola dovrà avere cura del proprio tablet/altro dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all'incuria dello studente.

Il Dirigente scolastico
Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

delibera Consiglio d'Istituto
n. 296/7 del 27 aprile 2017

IL PRESENTE REGOLAMENTO DEVE ESSERE AFFISSO IN OGNI AULA